

Responsabilità del custode di linea elettrica

Responsabilità civile - padroni, committenti e imprenditori - in genere - presupposto - preposto - condizioni - rapporto di dipendenza - irrilevanza - fattispecie in tema di responsabilità del custode di linea elettrica. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 25373 del 12/10/2018

>>> In tema di responsabilità dei padroni e dei committenti ai sensi dell'art. 2049 c.c., il soggetto che, nell'espletamento della propria attività, si avvale dell'opera di terzi assume il rischio connesso alla loro utilizzazione e, pertanto, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, ancorché non siano alle proprie dipendenze. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inidoneo ad escludere la responsabilità del custode della linea elettrica per la folgorazione occorsa ad un proprio dipendente durante un intervento di riparazione, il fatto che il materiale - cd. "cavallotto" - all'origine del sinistro fosse stato dimenticato sulla linea elettrica da un appaltatore dello stesso custode).

Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 25373 del 12/10/2018